



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1155**
Del **3 SET, 2020**

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 1351/2018 del 18 giugno 2018 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

Il Direttore Generale

Vista la delibera n° 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- le dottoresse A. A. (matricola n. 2703927) e A. M. (matricola 2703926), dipendenti di questa ASL con il profilo professionale di Dirigente Psicologo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno promosso ricorso al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, chiedendo di: 1) “accertare il diritto delle ricorrenti alla retrodatazione dell'inquadramento nel 1° livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 01/07/98omissis.....Per l'effetto, condannare l'AUSL BA/1 ora ASL BA e la Regione Puglia alla retrodatazione dell'inquadramento dei ricorrenti nel 1° livello dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dal 01/07/98, nonché al risarcimento del danno rappresentato dalle differenze retributive;
- il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – con sentenza n° 4119/15 del 02/07/2015 così provvedeva: *“rigettava tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Puglia, rigettava nel merito il ricorso proposto dalle ricorrenti;*

Considerato che con ricorso depositato il 29/12/2015 R.G n°2248/15 le ricorrenti proponevano appello avverso la sentenza emessa il 24/03/2016 dal Giudice del Lavoro di Bari costituendosi ritualmente in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari;

Preso atto della Sentenza n. 1351/2018 del 30/07/2018, con la quale la Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro, ha accolto l'appello proposto con ricorso depositato in data 29/12/15 dalle ricorrenti nei confronti della ASL BA e della Regione Puglia, avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Bari in data 02/07/2015 e così ha provveduto: a) accoglie l'appello e, per effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto delle appellanti alla retrodatazione dell'inquadramento nel 1° livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 01/07/1998; b) ordina alla Regione Puglia e alla ASL BA di procedere alla retrodatazione dell'inquadramento nel 1° livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 01/07/1998 e condanna le predette al pagamento, in favore di A. A. e M. A. delle relative differenze retributive maturate;omissis.....;

Dato atto che:

- In corso di causa la controparte dibatteva esclusivamente sull'accertamento del diritto e non anche sul quantum oggetto di quest'ultimo;
- in data 19/03/19 l'Avvocato delle ricorrenti ha notificato la sentenza n° 1351/18 del 30/07/18 allegando (per la sola Dott.ssa A. A.) anche calcoli delle differenze retributive elaborati da un consulente di parte, tuttavia del tutto avulsi dalle previsioni e dagli importi di cui ai CCNL della Dirigenza Sanitaria, reclamando la corresponsione di voci retributive inesistenti o inapplicabili alla qualifica delle dottoresse quali "caro vita", "indennità specificità medica", "contingenza", nonché di somme a titolo di interessi legali e rivalutazione in deroga al divieto di cumulo di cui alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724, al D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e alla 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Visto l'elaborato delle differenze retributive predisposto dalla AGRU, in conformità ai CCNL *pro tempore* vigenti, dal quale risulta una differenza retributiva pari ad €. 0,00=, basato sulle differenze tra le retribuzioni percepite in ragione del contratto Libero Professionale (come allegato e dichiarato dal legale per la dott.ssa A. A., estensibili alla Dott.ssa A.M., poiché trattasi di medesimo giudizio, periodo e inquadramento) e le retribuzioni spettanti ai sensi dei CCNL della Dirigenza Sanitaria degli anni 96-97 del 05/12/96; 98-99 del 08/06/2000; 2000-2001 del 08/06/2000; CCNL integrativo del 10/02/04, 2002-2003 del 03/11/2005, in quanto risulta che il percepito, nel periodo in questione (01/07/98 – 16/05/02), è superiore a quello di cui ai citati CCNL, così rendendo inattuabile la sentenza in merito alle presunte differenze retributive maturate;

Richiamate:

- la nota prot. n. 62665/2020, già inviata al legale di controparte, che illustrava le considerazioni sopra esposte;
- la nota prot. n. 44408/2020 a firma della SBL;
- il contenuto del ricorso in ottemperanza ex art. 112 e ss c.p.a. notificato prot. n. 113300/2020;

Rimarcato che le parti sono già inquadrate quali Dirigenti Psicologi sin a far data dal 17/05/2002;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 1351/2018 e di dover dare esecuzione alla stessa per il solo riconoscimento giuridico procedendo alla retrodatazione dell'inquadramento nel 1° livello dirigenziale dal 01/07/98 senza corresponsione alcuna di differenze retributive;

Il Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Boccuzzi



Il Dirigente Amministrativo A.G.R.U. Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della sentenza n. 1351/18 del 30 luglio 2018 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla sentenza di cui sopra mediante il solo riconoscimento giuridico, procedendo alla retrodatazione dell'inquadramento nel 1° livello dirigenziale dal 01/07/98 senza corresponsione alcuna di differenze retributive;
- c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della ASL BA;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - all'interessato per il tramite dello Studio Legale Avv. Petrarota Vito;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza;
 - alla Regione Puglia

Parere Del Direttore Amministrativo

Gianluca CAPOCHIANI



Il Segretario


Parere del Direttore Sanitario

Silvana FORNELLI



Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0106**


- 4 SET, 2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

- 4 SET, 2020

Bari:

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

.....


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.